

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE, MAZZOLA, DI LEMBO, PINTO,
CAPPUZZO, GUZZETTI, SARTORI e GALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1989

Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini preliminari

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo il nuovo codice di procedura penale l'ufficio del giudice delle indagini preliminari (GIP) è costituito in sezione, nell'ambito del tribunale.

Dalla comparazione tra le funzioni del giudice istruttore attuale - di cui è prevista la soppressione - e quelle del GIP risulta che quest'ultimo ufficio assumerà rilievo ed importanza maggiori.

Infatti, se è vero che scomparirà la figura del giudice istruttore con i relativi poteri, è anche vero che:

a) il GIP potrà disporre d'ufficio ulteriori accertamenti;

b) gli sarà devoluta la decisione sulla consistenza probatoria e rilevanza penale dei fatti portati alla sua conoscenza;

c) gli spetterà di decidere sui provvedimenti cautelari, di accertamento della prova e di limitazione della libertà degli accusati;

d) sarà competente ad archiviare, prosciogliere o disporre il rinvio a giudizio;

e) eserciterà, attraverso l'udienza preliminare, una funzione squisitamente giurisdizionale.

Ciò premesso, mentre il trasferimento dei giudici dal sopprimendo ufficio istruzione alla sezione dei GIP - sicuramente auspicabile per non disperdere preziose esperienze - potrà agevolmente realizzarsi attraverso le proposte tabellari del presidente del tribunale (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449), così non potrà avvenire per il consigliere istruttore

ed il consigliere istruttore aggiunto, istituiti nei grandi tribunali. Infatti, da un lato, il presidente di sezione dei GIP è stato parificato agli altri presidenti di sezione del tribunale (grado di consigliere di corte di appello: articolo 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449); dall'altro, per l'attuale consigliere istruttore dirigente, che nei tribunali di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, ha grado e funzioni di consigliere di cassazione, si prevede che esso sia assegnato ad altro ufficio della stessa sede o di altra sede, ovvero alla Corte di cassazione, anche in soprannumero e con riassorbimento al momento della vacanza di posti corrispondenti. Ugualmente si dispone per il consigliere istruttore aggiunto (articolo 39, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449).

Ma la destinazione ad altro incarico di tali magistrati priverebbe le nuove strutture delle indagini preliminari di collaudate esperienze, mentre non appare razionale abbandonare il sistema della legge 22 dicembre 1973, n. 884, secondo cui la dirigenza delle funzioni istruttorie (quelle dei GIP saranno in gran parte analoghe) negli uffici più importanti va attribuita a magistrati di cassazione.

Appare pertanto conseguente elevare la qualifica del presidente di sezione dei GIP, nei tribunali più importanti, a quella di consigliere di cassazione, come avviene, appunto, attualmente per l'ufficio del consigliere istruttore dirigente, ed istituire inoltre, in detti tribunali, l'ufficio del presidente aggiunto della sezione dei GIP (pari al grado e alla funzione del consigliere istruttore aggiunto).

Così operando si manterranno fermi lo spirito e il dettato della legge 22 dicembre 1973, n. 884 - che del resto è richiamata, proprio con riguardo alla sezione dei GIP, dall'articolo 13, comma 3, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 - la cui tabella A prevede appunto che al grado di consigliere istruttore sia destinato un magistrato del grado di consigliere di cassazione ed a quello di consigliere istruttore aggiunto un magistrato del grado di consigliere di corte d'appello (nei grandi tribunali, ivi elencati).

E dunque, abrogate le vigenti disposizioni in materia, comunque incompatibili con la presente proposta, la nuova normativa potrebbe essere formulata, nei termini racchiusi nell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione delle indagini preliminari è conferita ad un magistrato di cassazione. Nella prima applicazione della presente legge la presidenza è attribuita, a domanda, al consigliere istruttore dirigente già nominato magistrato di cassazione che eserciti le sue funzioni nella stessa sede al momento di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione delle indagini preliminari, che viene conferito ad un magistrato di appello. Nella prima applicazione della presente legge il posto è attribuito, a domanda, al consigliere istruttore aggiunto che eserciti le sue funzioni nella stessa sede al momento di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ovvero, nei tribunali di Trieste e Venezia, al giudice istruttore più anziano, nominato magistrato di appello, ed in servizio nel momento di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

3. Nell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse le parole «di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884»; nell'articolo 39 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica è abrogato il comma 3.

4. La tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

5. La presente legge entra in vigore contemporaneamente al nuovo codice di procedura penale.

TABELLA A

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti, procuratori della Repubblica e presidenti delle sezioni delle indagini preliminari e magistrati di Corte di appello in funzioni di procuratori aggiunti della Repubblica e di presidenti aggiunti delle sezioni delle indagini preliminari.

S E D I	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE			MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Presidente Sezione GIP	Procuratore aggiunto della Repubblica	Presidente Aggiunto Sezioni GIP
Bari	1	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1	1
Firenze	1	1	1	1	1
Genova	1	1	1	1	1
Milano	1	1	1	2	1
Napoli	1	1	1	2	1
Palermo	1	1	1	1	1
Roma	1	1	1	4	1
Torino	1	1	1	1	1
Trieste	1	1	1	1	1
Venezia	1	1	1	1	1
TOTALE . . .	12	12	12	17	12